



Giudizio n. 46457

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46457 del registro di segreteria, proposto da (omissis), c.f. (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Ricci Mingani, contro il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Bologna rappresentata e difesa dalla dott.ssa Leila Ricci;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 28 aprile 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avvocato Massimiliano Ricci Mingani per la ricorrente e la dott.ssa Leila Ricci per la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 22 novembre 2024 la signora (omissis), già beneficiaria di trattamento pensionistico di guerra di reversibilità riconosciute in quanto orfana inabile e in disagio economico, evidenzia come, con provvedimento del 2 settembre 2024, le sia stato comunicato che,

con decorrenza 1.1.2016, è venuto meno il suo diritto di percepire tale trattamento per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, nonché l'accertamento di un conseguente debito a suo carico di 52.548,57 euro.

La ricorrente ha presentato istanza di autotutela alla Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Ravenna.

Contesta la richiesta restitutoria in quanto, pur non avendo comunicato alla Ragioneria territoriale dello Stato di Ravenna l'ammontare dei redditi percepiti nelle varie annualità, ritiene che nella fattispecie sarebbe carente il requisito del dolo in mancanza del quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.P.R.

30 settembre 1999, n. 377, non è consentito il recupero di quanto indebitamente erogato a titolo di trattamento pensionistico di guerra. In particolare, l'assenza di dolo, come comportamento fraudolento, si evincerebbe dalla circostanza che il limite entro il quale aveva diritto al trattamento pensionistico sarebbe stato superato per un ammontare non rilevante, nonché dall'età di oltre ottant'anni che aveva allorquando ha omesso di dichiarare i propri redditi.

Richiama la circolare n. 82, del 27 settembre 2000 della Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro del Mef secondo la quale il dolo richiesto per procedere al recupero si dovrebbe ravvisare *“nel convincimento della non regolarità della propria condotta e nell'intendimento di non voler agire rettamente”* e che si deve tenere conto di tutte le circostanze esimenti che attengono al caso concreto, prendendo conseguentemente *“in considerazione soltanto quei casi in cui il pregiudizio economico subito dallo Stato [...] è derivato dal comportamento (omissivo o commissivo) fraudolento assunto dall'interessato e deliberatamente preordinato a perpetrare l'inganno”*.

Quindi, a integrare il dolo non sarebbe sufficiente l'omessa comunicazione del

superamento del limite del reddito.

La parte ricorrente aggiunge alcune considerazioni nel merito per affermare altresì che nel calcolo del limite di reddito rilevante ai fini del diritto al trattamento pensionistico in argomento non rileverebbero i redditi prodotti da immobili non locati soggetti ad IMU, nel caso specifico quello relativo all'immobile nel quale la ricorrente risiede e del quale è comproprietaria. Da tale affermazione conseguirebbe che il limite di reddito non sarebbe stato superato in nove annualità, ma solo in tre.

Aggiunge, il difensore della ricorrente, che la propria assistita è attualmente novantenne e che quando ha omesso di dichiarare i propri redditi aveva oltre ottant'anni; inoltre, che il suo reddito, cresciuto come conseguenza della perequazione, ha superato di poco il limite previsto.

Nel rassegnare le **conclusioni**, in via cautelare aveva chiesto che venisse disposta la sospensione del recupero avviato a suo carico dalla Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Ravenna. Ciò, sulla base del *fumus boni iuris* che si evincerebbe dalle argomentazioni esposte, nonché del *periculum in mora* che si ravviserebbe dal rapporto tra l'ingente somma richiesta e la modesta pensione percepita, pari a circa 1.250-1.300 euro netti mensili.

Nel merito, chiede che sia dichiarato che nessuna somma percepita dalla ricorrente dal 1° gennaio 2016, quale trattamento pensionistico di guerra di reversibilità, dev'essere restituita all'Erario.

Si è rimessa a giustizia per le spese di lite.

2. In data 30 dicembre 2024 la Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Bologna, ha depositato un **atto di costituzione in giudizio** e di opposizione all'istanza cautelare.

Innanzitutto, afferma l'infondatezza del ricorso sulla base del disposto di cui all'art. 80, d.P.R. n. 915/1978, per il quale nei confronti dei titolari di trattamenti pensionistici che abbiano omesso di denunciare il venir meno delle condizioni legittimanti, come nel caso *sub iudice*, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite. Nello specifico, sostiene che la ricorrente non avrebbe documentato situazioni a supporto della propria pretesa.

Rispetto all'istanza cautelare, aveva aggiunto che sarebbe stato altresì carente l'elemento del *periculum*, in quanto la ricorrente come conseguenza del recupero non sarebbe stata privata dell'unica fonte di sostentamento.

3. In data 2 gennaio 2025 la Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Bologna, ha depositato una **memoria difensiva** molto articolata e corredata da copiosa giurisprudenza.

In fatto, evidenzia tra l'altro che il decreto n. 15797/1993, con il quale è stato concesso alla ricorrente il trattamento pensionistico in argomento, aveva precisato l'obbligo di segnalare il venir meno dei requisiti. Inoltre, che la ricorrente aveva firmato dichiarazioni con le quali si era esplicitamente impegnata a inoltrare tale segnalazione.

La Ragioneria territoriale dello Stato, inoltre, ha prodotto un prospetto nel quale viene dettagliato per il periodo in questione (dal 2015 al 2023) il limite di reddito che non avrebbe dovuto essere superato, il reddito percepito dalla ricorrente e l'importo chiestole in restituzione.

In diritto, la parte convenuta svolge dettagliate considerazioni per contestare l'affermazione della ricorrente secondo la quale ai fini del reddito complessivo non concorrerebbe il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In merito all'affermato dolo della ricorrente evidenzia che il Ministero dell'economia e delle finanze ha sempre trasmesso ai pensionati di guerra avvisi contenenti le soglie di reddito annuali legittimanti il diritto alla pensione, ricordando loro, sul tagliando annesso all'assegno di pensione, l'obbligo di denunciarne il superamento.

Per quanto sopra esposto, non potrebbe affermarsi l'affidamento incolpevole della ricorrente; al contrario, la sua condotta sarebbe stata caratterizzata da dolo omissivo, per non avere informato l'amministrazione erogante.

Richiama giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'omessa denuncia del venir meno delle condizioni che legittimano il trattamento pensionistico realizzerebbe il fatto doloso dal quale consegue il recupero delle somme illegittimamente erogate; questo, in ragione di una necessaria auto collaborazione da parte del percipiente e della sua autoresponsabilità, che il sistema pensionistico richiederebbe. Quest'ultimo, infatti, sarebbe caratterizzato da un coinvolgimento diretto del beneficiario che, conseguentemente, sarebbe tenuto a verificare autonomamente il perdurare nel tempo dei requisiti abilitanti.

Per quanto sopra esposto, la Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Bologna, chiede il rigetto del ricorso.

4. Nel corso della **camera di consiglio del 15 gennaio 2025**, assente il difensore della ricorrente, la dott.ssa Leila Ricci, per la Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Bologna, ha ribadito quanto esposto nella memoria depositata e ha domandato il rigetto dell'istanza cautelare sulla base del dolo omissivo che ricorrerebbe nella fattispecie.

5. Con **ordinanza n. 1, del 23 gennaio 2025** questo Giudice, ritenendo

sussistenti nella fattispecie sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*, ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo il procedimento di recupero dell'indebito pensionistico.

6. In data 18 aprile 2025 la parte resistente ha depositato **note conclusionali**.

Contesta l'argomentazione della ricorrente che richiama il divieto per la Pubblica Amministrazione di richiedere certificazioni disponibili, in quanto la normativa speciale impone comunque al pensionato di comunicare l'eventuale superamento dei limiti reddituali.

Richiama la sentenza n. 18615/2021 della Corte di cassazione, Sezione lavoro, per la quale “*nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero relevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi....*”, con la conseguenza che “*il dolo del pensionatodeve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all'Inps determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione....*”.

Afferma, infine, il rilievo dell'obbligo di comunicazione anche a carico di beneficiari in età avanzata e in non buone condizioni di salute, in assenza di normative che espressamente attribuiscano rilievo a tali circostanze.

7. All'udienza del 28 aprile 2025 l'avvocato della ricorrente ha affermato che è plausibile ritenere che la ricorrente non si sia resa conto del superamento

dell'importo, in quanto è normale che una persona sfornita di competenza specifica faccia riferimento al reddito netto. La dottoressa Leila Ricci per la Ragioneria territoriale dello Stato - sede di Bologna, sostanzialmente ha confermato le articolate argomentazioni esposte con le memorie depositate.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

1.1. La più recente giurisprudenza di appello di questa Corte esclude, in linea di principio, qualsivoglia automatismo tra la violazione dell'obbligo comunicativo e il riscontro del comportamento doloso del pensionato, ritenendo che, al contrario, sia necessario comprovare la sussistenza della coscienza e volontà dell'indebita percezione sulla base del puntuale apprezzamento delle condizioni oggettive e soggettive del beneficiario (in termini, Sezione I Giur. Centr. d'Appello, sent. n. 172/2024 e giurisprudenza ivi richiamata). Quanto sopra, sulla base del disposto di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 377/1999 (recante *“Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”*), che all'art. 6, comma 2 stabilisce: *“La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite”*.

La circolare della n. 82, del 27 settembre 2000 della Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze,

richiamata dal ricorrente, afferma che si deve procedere al recupero solo in presenza di un comportamento omissivo o commissivo fraudolento, deliberatamente preordinato a perpetrare l'inganno; comportamento che nel caso specifico non sembra ricorrere.

1.2. Occorre, quindi, procedere all'esame degli elementi che possono consentire di evincere se la condotta della ricorrente sia stata o meno caratterizzata dall'elemento psicologico del dolo.

L'età della signora (omissis) al momento delle omesse comunicazioni induce a ritenere che non abbia dolosamente violato tale obbligo. In particolare, agli atti risulta che nel periodo oggetto della richiesta di recupero, quindi dal 2015 al 2023, la ricorrente, classe (omissis), aveva inizialmente (omissis) anni (nell'anno 2016, in cui avrebbe dovuto comunicare i redditi del 2015) fino ad arrivare all'età di 90 anni, quando non ha adempiuto all'obbligo di comunicare il superamento del reddito percepito nel 2023.

Inoltre, dallo schema prodotto dalla Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Bologna, emerge come il limite di reddito sia stato sempre superato di poche centinaia di euro lordi, fatta eccezione per il reddito dell'anno 2022 in cui è stato superato per oltre 700 euro e per quello del 2023, rispetto al quale è stato superato di oltre 1.300 euro lordi (anche se val la pena ricordare che la ricorrente allorquando ha omesso la comunicazione di quest'ultimo aveva ormai già 90 anni). In proposito, sembra convincente l'affermazione da parte della difesa della ricorrente per cui può ritenersi che non si sia resa conto del superamento dell'importo anche in quanto è plausibile che una persona sfornita di competenza specifica faccia riferimento al reddito netto.

Al contrario, potrebbero far propendere per il riconoscimento del dolo sia il

fatto che quest'ultima aveva firmato dichiarazioni che la obbligavano a comunicare il superamento del limite, sia che nel corso degli anni le era stato ricordato l'obbligo di comunicazione con indicazione, volta per volta, delle soglie di reddito rilevanti.

Tuttavia, anche queste due ultime circostanze sembrano comunque compatibili con la buona fede della signora (omissis) alla luce, come detto, della sua età e del fatto che il limite non è stato superato dall'importo netto della pensione, ma solo dal lordo.

Ne consegue che il ricorso dev'essere accolto.

1.3. Per completezza, è utile ricordare che, come rilevato nella parte in fatto di questa sentenza, la difesa della ricorrente ha esposto alcune argomentazioni per affermare che, ai fini del calcolo del limite di reddito rilevante ai fini del diritto al trattamento pensionistico in argomento, non rileverebbero i redditi prodotti da immobili non locati soggetti ad IMU; tale affermazione è stata contestata dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna con le note conclusionali.

Tale questione, tuttavia, è esorbitante rispetto al *petitum* dell'odierno ricorso e, quindi, non dev'essere oggetto di esame.

2. Per quanto sopra esposto, in **accoglimento della domanda** attorea dev'essere riconosciuta la non ripetibilità delle somme erogate in favore della ricorrente dal Ministero dell'economia e delle finanze nonostante il superamento del limite di reddito annuo.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna,

in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, in **accoglimento del ricorso**, riconosce, come da motivazione, la non ripetibilità delle somme erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore della ricorrente.

Condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese di difesa che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre al rimborso delle spese forfettarie che liquida nella misura del 15% del predetto compenso.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2025.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 06 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 06 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)